

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 19/05/2026

FATTO

La ricorrente ha adito questo Arbitro per lamentare presunte irregolarità nella gestione del conto corrente cointestato al proprio genitore, poi deceduto in data 01.10.2025, e al coniuge superstite. La ricorrente, qualificandosi come chiamata all'eredità, contesta l'operato di un'altra delegata, evidenziando numerose movimentazioni anomale (prelievi e trasferimenti) avvenute tra il 26.01.2024 e il 03.10.2025, a suo dire facilitate da una carente vigilanza dell'intermediario, tenuto conto dell'età avanzata e della non autonomia dei cointestatari. Lamenta, inoltre, la gestione del conto *post mortem*, con un blocco iniziale seguito da uno sblocco non comunicato che ha permesso l'accredito di una liquidazione assicurativa su somme che avrebbero dovuto, a suo avviso, rimanere vincolate nell'asse ereditario. Infine, deduce il mancato riscontro di merito ai reclami formali presentati il 24.11.2025 e il 01.12.2025. La ricorrente ha chiesto all'Arbitro di valutare la condotta dell'intermediario, riservandosi di quantificare il danno risarcibile in separata sede.

L'intermediario resistente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, non avendo questa fornito prova della sua qualità di erede, e l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato della delegata, in forza della delega regolarmente conferita dai titolari, e l'assenza di un obbligo di vigilanza sulle operazioni disposte. Ha precisato che la mera età avanzata dei correntisti non costituisce presupposto per limitare l'operatività del conto e che nessuna contestazione era mai stata

sollevata dai titolari. Riguardo alla gestione *post mortem*, ha chiarito che il blocco riguarda la sola quota del *de cuius* e non preclude le operazioni in entrata a favore del cointestatario superstite. Ha infine asserito di aver fornito tempestivo riscontro ai reclami. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di replica, la ricorrente ha precisato che l'azione è volta a verificare la diligenza dell'intermediario nella gestione di un rapporto intestato a soggetti vulnerabili. Ha giustificato la parzialità della ricostruzione dei fatti con la mancata consegna, da parte della banca, della documentazione anteriore al 26.01.2024, richiesta ex art. 119 TUB. Ha ribadito la propria legittimazione ad agire quale chiamata all'eredità con finalità conservative, producendo istanza di accettazione con beneficio di inventario. Ha fornito un'analisi dettagliata delle operazioni contestate nel periodo documentato, evidenziando un'operatività sistematica a favore della delegata, sintomatica di una perdita di controllo da parte dei titolari. Ha chiesto all'Arbitro di adottare le determinazioni di giustizia in relazione alle somme risultanti da tale ricostruzione.

Nelle controrepliche, l'intermediario ha insistito sulle eccezioni preliminari. Ha contestato la tardività delle specifiche contestazioni sulle singole operazioni, sollevate solo in replica. Ha ribadito l'assenza di un obbligo di monitoraggio sull'operato del delegato e l'irrelevanza della presunta vulnerabilità dei titolari in assenza di provvedimenti formali. Ha eccepito l'inammissibilità delle trascrizioni di colloqui prodotte dalla ricorrente e la novità della domanda volta a ottenere determinazioni sulle somme, in quanto non formulata nel ricorso introduttivo. Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio deve esaminare le eccezioni sollevate dall'intermediario in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente e all'ammissibilità delle domande formulate.

L'intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto la stessa si sarebbe qualificata come "chiamata all'eredità" senza fornire, in sede di ricorso, prova idonea della sua qualità di erede. L'eccezione è infondata.

Secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro, la nozione di "colui che succede a qualunque titolo" di cui all'art. 119, comma 4, TUB deve essere interpretata in senso ampio, al fine di garantire la massima tutela e trasparenza. Tale diritto è riconosciuto non solo all'erede, ma anche al chiamato all'eredità, soprattutto quando l'azione sia finalizzata alla ricostruzione del patrimonio del *de cuius* e alla conservazione delle ragioni ereditarie. Nel caso di specie, la ricorrente agisce in qualità di figlia del *de cuius* e ha documentato, in corso di procedimento, di aver depositato istanza di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Tali elementi sono sufficienti a radicare in capo alla stessa un interesse qualificato e una legittimazione ad agire per l'accertamento della corretta gestione del rapporto bancario, quantomeno a fini conservativi. L'eccezione va pertanto respinta.

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e la novità della domanda formulata in sede di repliche, con cui la ricorrente ha chiesto all'Arbitro di "adottare le determinazioni ritenute di giustizia in relazione alle somme risultanti dalla ricostruzione delle movimentazioni".

Il Collegio osserva che nel ricorso introduttivo la parte ricorrente non ha formulato una specifica domanda di condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme, facendo peraltro espressa "riserva di quantificare il danno in altra sede". La richiesta di "determinazioni" sulle somme, avanzata per la prima volta in sede di replica, oltre a essere generica nel suo contenuto, costituisce

un'inammissibile *mutatio libelli*, in violazione del principio del contraddittorio, che impone la definizione del *thema decidendum* nell'atto introduttivo e nelle controdeduzioni.

Pertanto, l'unica domanda ammissibile e tempestivamente proposta è quella volta all'accertamento di un inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di conto corrente. Entro tali limiti, il ricorso può essere esaminato nel merito.

Così delimitato l'oggetto della controversia, il ricorso è infondato.

La questione centrale attiene alla presunta violazione, da parte dell'intermediario, di un obbligo di vigilanza sull'operato della delegata, in considerazione dell'età avanzata dei cointestatari. La ricorrente sostiene che la frequenza e la natura delle operazioni disposte dalla delegata avrebbero dovuto allertare la banca e indurla a intervenire.

Sul punto, è principio consolidato che l'intermediario, in presenza di una delega ad operare validamente conferita, non è tenuto a un controllo sistematico sull'opportunità delle singole operazioni disposte dal delegato. Il delegato agisce in nome e per conto del delegante, e la banca ha il dovere di dare esecuzione alle disposizioni impartite, a meno che non sussistano elementi di palese e manifesta anomalia, tali da far sorgere il sospetto di un'attività pregiudizievole per il titolare del conto. Tali anomalie devono essere valutate *ictu oculi* e non sulla base di una complessa analisi a posteriori dei rapporti sottostanti, che la banca non ha né il diritto né il dovere di indagare.

Nel caso di specie, non emergono elementi di tale gravità. Le operazioni contestate, sebbene numerose e significative per importo, sono state disposte da un soggetto – la figlia dei correntisti – legato ai titolari da uno stretto rapporto familiare. Tale circostanza, di per sé, rende meno sospetta un'intensa operatività, che può trovare giustificazione in logiche di assistenza e gestione patrimoniale familiare. Non risulta, né è stato provato, che i titolari del conto, finché in vita, abbiano mai sollevato contestazioni, pur ricevendo la periodica rendicontazione. L'età avanzata, in assenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, non costituisce di per sé un fattore che imponga alla banca di bloccare l'operatività di un delegato formalmente autorizzato.

Non si ravvisano, pertanto, quegli indici di anomalia manifesta che, soli, avrebbero potuto giustificare un intervento dell'intermediario a tutela dei correntisti. La condotta della banca, che si è limitata a dare seguito a disposizioni formalmente legittime, appare conforme agli obblighi di diligenza professionale. Anche le censure relative alla gestione del conto dopo il decesso del cointestatario sono infondate. La prassi di bloccare la sola quota di pertinenza del *de cuius* (pari al 50% del saldo), mantenendo operativo il conto per il superstite, è conforme alla disciplina del conto cointestato a firme disgiunte e alla giurisprudenza arbitrale (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, dec. n. 5305/2013). L'accredito di somme, quale la liquidazione di una polizza, a favore del cointestatario superstite non costituisce un'operazione irregolare.

Alla luce di quanto precede, non è ravvisabile alcun inadempimento dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE